



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 162

Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore (art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante puo' sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facolta' di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori puo' proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita' delle proposte e' dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, e' presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi' come stabilito nel relativo programma. I capitoli speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo	VIII — Esecuzione dei lavori titolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-162-diminuzione-dei-lavori-e-varianti-migliorative-in-diminuzione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it